

STATUTO ASM Terni S.p.A.

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale ma non a controllo pubblico denominata “**ASM Terni S.p.A.**” (la “**Società**”), retta dalle norme di legge e da quelle del presente Statuto.

Articolo 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede in Terni.

2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4

(Oggetto)

4.1 La Società ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- a) captazione, sollevamento, potabilizzazione, manipolazione e distribuzione dell’acqua nonché il servizio idrico integrato come definito dall’art. 4, comma 1, lettera f) della Legge 36/94, come modificata e integrata dal decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006;
- b) acquisto, produzione, trasporto, distribuzione e vendita dell’energia elettrica;
- c) installazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, impianti semaforici, lampade votive nelle aree cimiteriali;
- d) produzione, trasporto, distribuzione e vendita del gas combustibile per usi civili e industriali;
- e) produzione e distribuzione di calore ad uso industriale e domestico, gestione impianti di riscaldamento di edifici pubblici e privati;

- f) servizi di igiene urbana ed in particolare raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e termodistruzione con recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale;
- g) raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;
- h) gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, sfalcio erba, ecc.;
- i) installazione, manutenzione ed esercizio di reti di tele-comunicazione e trasmissione dati;
- j) promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate e servizi per la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- k) attività di ricerca e di sviluppo e attività di laboratorio analisi per controlli interni e anche per conto terzi;
- l) attività relative o comunque connesse a quelle di cui ai precedenti punti.

4.2 La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma che siano ad essa affidate dal Comune di Terni o da altri enti pubblici o da privati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione e distribuzione del freddo, servizi telematici ed informatici; assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiatura degli utenti; manutenzione degli automezzi; consulenza, assistenza nel campo energetico, idrico, ambientale, nel campo della cartografia e monitoraggio del territorio, nel campo delle analisi di laboratorio, prove tecniche e della certificazione; nell'organizzazione e gestione di corsi per la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.

4.3 La Società provvede alla progettazione e/o costruzione degli impianti energetici, idrici, di igiene urbana, telecomunicazioni, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.

4.4 La Società svolge inoltre l'attività di progettazione e realizzazione di opere e lavori relativi alle infrastrutture e impianti dei servizi pubblici ad essa affidati. Qualora essa non effettui direttamente le attività sopra indicate, osserva per le procedure di affidamento le specifiche norme comunitarie e nazionali.

4.5 La Società svolge inoltre attività di progettazione, gestione e rendicontazione di progetti e di programmi nazionali e comunitari. La Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazione, studi, ricerche, servizi,

forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle regioni, degli enti locali, di enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere, sia nel territorio nazionale che all'estero. La Società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere o servizi pubblici senza limiti territoriali.

4.6 La Società può svolgere la propria attività anche presso Comuni diversi da quello che ne detiene, anche in via congiunta con altri Enti locali, la maggioranza assoluta di capitale. La Società può partecipare a procedure ad evidenza pubblica indette da Enti pubblici o privati. Inoltre, essa può ricevere l'affidamento diretto di servizi pubblici da parte di Comuni diversi da quello che ne detiene, anche in via congiunta con altri enti locali, la maggioranza assoluta di capitale nel rispetto della normativa vigente.

4.7 Esclusivamente in via secondaria ed in ogni caso non nei confronti del pubblico, al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere operazioni di carattere industriale, commerciale, o finanziario, quali, a titolo esemplificativo:

- compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
- acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, macchinari e materiali;
- prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;
- costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo, in società, enti, associazioni, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- esercitare attività imprenditoriali anche in altri settori, anche se non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

4.8 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la regione, la provincia, gli altri enti pubblici e le università locali e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

4.9 La Società può operare sia in Italia che all'estero.

4.10 La Società potrà realizzare e gestire tutte le attività di cui sopra, direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, anche per lo svolgimento di servizi

pubblici fermo restando il consenso dell'ente locale titolare del servizio, collegate e partecipate, società strumentali, o in qualunque altra forma.

Titolo II

**CAPITALE SOCIALE - CATEGORIE DI AZIONI - PARTECIPAZIONE
MAGGIORITARIA PUBBLICA – OBBLIGAZIONI)**

Articolo 5

(Capitale sociale - Categorie di Azioni)

5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro [●] diviso in numero [●] azioni prive di valore nominale, delle quali:

- (a) n. 9.051.248 azioni di categoria “A” (le “**Azioni A**”), intestate al soggetto nominativamente individuato nel libro soci (e suoi successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, gli specifici diritti a esse attribuite ai sensi del presente Statuto;
- (b) n. 94.268 azioni di categoria “B” (le “**Azioni B**”), intestate al soggetto nominativamente individuato nel libro soci (e suoi successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, gli specifici diritti a esse attribuite ai sensi del presente Statuto;
- (c) n. 1.341.461 azioni di categoria “C” (le “**Azioni C**”), intestate ai soggetti nominativamente individuati nel libro soci (e loro successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, gli specifici diritti a esse attribuite ai sensi del presente Statuto.
- (d) n. 3.809.986 azioni di categoria “D” (le “**Azioni D**” e, insieme con le Azioni A, le “Azioni B” e le “Azioni C le “**Azioni**”), intestate ai soggetti nominativamente individuati nel libro soci (e loro successori e aventi causa), cui competono, in aggiunta a ogni altro diritto a esse spettante per legge, gli specifici diritti a esse attribuite ai sensi del presente Statuto.

5.2 Nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto, dovessero intervenire trasferimenti della maggioranza o di tutte le azioni di una determinata categoria (e quindi della maggioranza o dell'intera partecipazione nella Società rappresentata dalle azioni di categoria oggetto di trasferimento) a beneficio di soci titolari di azioni di una diversa categoria o di terzi, le azioni oggetto del trasferimento non subiranno alcuna conversione, per effetto del trasferimento, nemmeno in azioni della medesima categoria già posseduta dal socio acquirente e manterranno i diritti ad esse originariamente attribuiti. Parimenti, nel caso in cui, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Statuto, dovessero intervenire trasferimenti di una

quota parte delle azioni di una determinata categoria rappresentativa della minoranza di tali azioni (e quindi solo della minoranza della partecipazione nella Società rappresentata dalle azioni di categoria oggetto di trasferimento) a beneficio di soci titolari di azioni di una diversa categoria o di terzi, le azioni oggetto del trasferimento non subiranno alcuna conversione, per effetto del trasferimento, nemmeno in azioni della medesima categoria già posseduta dal socio acquirente e i diritti ad esse originariamente attribuiti rimarranno in capo alla maggioranza delle azioni della medesima categoria. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 50% (cinquanta per cento) più uno dal Comune di Terni.

6.2 Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9.2, le cessioni di azioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 7

(Variazioni del capitale sociale)

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto.

7.2 In caso di aumento di capitale alla quale dovesse conseguire la perdita della proprietà da parte del Comune di Terni del 50% (cinquanta per cento) più uno del capitale sociale, è inefficace nei confronti della Società.

Articolo 8

(Azioni, soci e loro domicilio)

8.1 Le azioni ordinarie sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari e conferiscono ai loro possessori i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse attribuisce il diritto di voto in assemblea.

8.3 La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.

8.4 Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Articolo 9

(Lock-up - Trasferimento di azioni - Diritto di prelazione)

9.1 Ai fini del presente Articolo “**vendere**”, “**cedere**”, “**trasferire**” e “**alienare**”, nonché i

corrispondenti sostantivi, significano, qualsiasi negozio nella più ampia accezione del termine, anche a titolo gratuito - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, atti, accordi o contratti di vendita, donazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, vendita in blocco, fusione, scissione e intestazione fiduciaria - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà di tutto o parte di partecipazioni nel capitale sociale della Società, fermo restando che devono ritenersi compresi tra i negozi che precedono anche quelli (i) aventi per oggetto obbligazioni convertibili, *warrant* e diritti di opzione in caso di aumento di capitale; (ii) relativi alla costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia aventi per oggetto quanto precede, fatta eccezione per i negozi aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali di garanzia previsti ai sensi di eventuali contratti di finanziamento aventi ad oggetto la concessione di finanziamenti alla Società e/o alle Società da questa controllate ai sensi dell'Articolo 2359, cod. civ, o di società partecipate dalla Società, nonché per i trasferimenti che siano conseguenza delle eventuali successive escussioni di tal garanzie, nonché (iii) gli impegni a porre in essere le predette operazioni.

9.2 Per un periodo di 2 (due anni) dalla data di adozione del presente Statuto il Comune di Terni si obbliga a non trasferire a terzi, e a non impegnarsi a trasferire, in tutto o in parte, le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di sua titolarità.

9.3 Qualora uno dei Soci intenda effettuare un trasferimento di tutta, o parte della, propria partecipazione nella Società a terzi, alle altre Parti spetterà il diritto di prelazione (il “**Diritto di Prelazione**”) e troveranno applicazione le seguenti previsioni, fatta salva l'eventuale applicazione della legge (inclusa la normativa applicabile in materia di gare pubbliche) in ipotesi di trasferimento, da parte del Comune di Terni, di tutta, o parte della, propria partecipazione nella Società:

- (a) il socio che intenda trasferire la propria partecipazione (rispettivamente il “**Proponente**” e la “**Partecipazione Offerta**”) dovrà prima farne offerta agli altri soci (gli “**Aventi Diritto**”), mediante comunicazione scritta recante indicazione della Partecipazione Offerta, delle generalità o i dati del potenziale terzo acquirente, del corrispettivo convenuto, delle modalità di pagamento, delle eventuali condizioni sospensive al trasferimento della partecipazione, delle dichiarazioni e garanzie che dovranno essere rilasciate in favore dell'acquirente e dei correlativi impegni di indennizzo e/o manleva, nonché ogni altro termine e condizione del trasferimento (l'“**Offerta**”); l'Offerta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) ciascun Avente Diritto potrà esercitare il Diritto di Prelazione in misura proporzionale

alla partecipazione posseduta nella Società e potrà dichiarare nella comunicazione da inviare ai sensi della successiva lettera (c) di voler acquistare anche la porzione della Partecipazione Offerta rispetto alla quale uno o più degli altri Aventi Diritto non abbiano esercitato il Diritto di Prelazione. Resta inteso che il Diritto di Prelazione, se del caso anche mediante accrescimento di uno o più Aventi Diritto, dovrà essere esercitato per l'intera Partecipazione Offerta;

- (c) il Diritto di Prelazione dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi al Proponente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, a pena di decadenza, entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dell'Offerta ed in tale caso l'atto di trasferimento della Partecipazione Offerta dovrà essere stipulato nel rispetto delle formalità di legge entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine;
- (d) qualora nessun Avente Diritto abbia esercitato il Diritto di Prelazione nel termine previsto a pena di decadenza dal punto (b) ovvero tale Diritto di Prelazione non sia stato esercitato, anche mediante accrescimento, in relazione all'intera Partecipazione Offerta, il Proponente potrà trasferire la Partecipazione Offerta al potenziale acquirente terzo agli stessi termini indicati nell'Offerta, entro i 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi allo scadere del termine previsto dal precedente punto (b) per l'esercizio del Diritto di Prelazione, essendo inteso che ove tale trasferimento non sia effettuato entro tale termine, il Proponente non potrà trasferire la Partecipazione Offerta se non prima di averla nuovamente offerta in prelazione agli Aventi Diritto secondo quanto previsto dal presente Paragrafo 9.1;
- (e) le spese, oneri ed imposte indirette comunque gravanti sulla compravendita delle partecipazioni in parola saranno a carico del soggetto acquirente.

9.4 Fermo restando quanto previsto al precedente Paragrafo 5.2 del presente Statuto, il Diritto di Prelazione non troverà applicazione in relazione (i) ad eventuali trasferimenti in favore dei soci titolari di Azioni B, di Azioni C e di Azioni D, nonché di società facenti parti del Gruppo di cui è a capo il socio titolare di Azioni B, o comunque nell'ambito del gruppo di cui è a capo il socio titolare di Azioni B e quindi in favore di società controllate dal socio titolare di Azioni B, controllanti il Socio titolare di Azioni B e sottoposte a comune controllo, anche indiretto, del Socio titolare di Azioni B, che devono intendersi espressamente consentiti, nonché, in generale, (ii) da un socio in favore di un altro socio e (iii) da un socio in favore di soggetti da esso interamente posseduti o in favore anche di soggetti interamente controllanti il medesimo e/o sottoposti a comune controllo totalitario (i "**Soggetti Affiliati**") a condizione, nei

casi sub (iii), che (x) il trasferimento abbia per oggetto tutta la partecipazione posseduta dal socio trasferente, e che (y) ove rilevi, la perdita dello status di Soggetto Affiliato sia prevista nel negozio giuridico per mezzo del quale avviene il trasferimento consentito quale condizione risolutiva del trasferimento medesimo e, conseguentemente, determini automaticamente il riacquisto da parte del trasferente, restando espressamente inteso che, in tali casi, il trasferente in questione darà pronta e completa informativa preventiva di tale trasferimento agli altri soci.

Articolo 10

(Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni, al portatore o nominative, nell'osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria nella quale vengono fissate le modalità di collocamento e di estinzione.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 11

(Organi)

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

(Assemblea dei soci)

12.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

12.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio ai sensi dell'Articolo 2372 cod. civ.

12.3 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Articolo 13

(Convocazione)

13.1 L'Assemblea è convocata previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso da comunicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore" entro i termini stabiliti dal codice civile e dal presente Statuto, ovvero mediante posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno; fax munito del rapporto di ricezione o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, al recapito comunicato dal socio alla Società.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

13.3 Pur in mancanza delle suddette formalità di convocazione, le assemblee sono validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipi altresì la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

(Assemblea ordinaria e straordinaria)

14.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

14.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nel termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. Gli amministratori in tali casi segnalano nella relazione prevista dall'Articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

14.4 La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, quando è presentata richiesta ai sensi di legge.

14.5 Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Articolo 15

(Intervento e voto)

15.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto che risultino iscritti nel libro dei soci e che abbiano depositato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

15.2 L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite collegamento in audio/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al successivo Articolo 22.

Articolo 16

(Presidenza)

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altra persona scelta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nelle Assemblee straordinarie.

Articolo 17

(Quorum costitutivi e deliberativi)

Fermo restando quanto di seguito previsto, l'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sarà validamente costituita e delibererà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con le maggioranze di legge. Fatta eccezione per il caso in cui norme inderogabili di legge (ivi incluso l'art. 2369, comma 4, cod. civ.) richiedano un diverso *quorum* costitutivo o deliberativo, le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie (le "**Materie Assembleari Rilevanti**") potranno essere adottate dall'Assemblea solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale ivi incluso, in ogni caso, il voto favorevole della maggioranza delle Azioni B:

- (a) trasformazioni, fusioni, scissioni;
- (b) aumenti di capitale e riduzioni di capitale (fatta eccezione riduzioni di capitale cui consegua un aumento di capitale nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ. e fino alla ricostituzione del capitale sociale minimo previsto per legge);
- (c) modifiche dell'oggetto sociale;
- (d) modifiche dello statuto relative (i) alla introduzione, rimozione o modifica di clausole che disciplinano o limitano il trasferimento delle azioni, (ii) alla forma di amministrazione della società e al numero di componenti dell'organo amministrativo, (iii) ai quorum assembleari e/o consiliari, (iv) alle modalità di nomina degli organi sociali, (v) a limitazioni o eliminazioni di diritti dei soci;
- (e) liquidazione volontaria e nomina dei liquidatori;

- (f) emissione di categorie di azioni e/o modifica dei relativi diritti, strumenti partecipativi e/o convertibili, incluse obbligazioni convertibili e non convertibili;
- (g) nomina e revoca dei componenti degli organi amministrativi, di controllo e revisione della Società, nonché determinazione del compenso complessivo spettante all'organo amministrativo, ivi incluso il compenso spettante agli amministratori muniti di particolari cariche;
- (h) distribuzione di dividendi e riserve.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18

(Consiglio di Amministrazione)

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri, così nominati nel contesto della assemblea generale dei soci:

- (a) 3 (tre) membri, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, saranno nominati dalla maggioranza delle Azioni A;
- (b) 3 (tre) membri, saranno nominati come segue:
 - a. 1 (uno), che ricoprirà la carica di Amministratore Delegato, dalla maggioranza delle Azioni B;
 - b. 1 (uno), che ricoprirà la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B e dalla maggioranza delle Azioni C;
 - c. 1 (uno) congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B, dalla maggioranza delle Azioni C e da tutte le Azioni D.

18.2 In caso di disaccordo tra i soci titolari della maggioranza di Azioni B e i soci titolari della maggioranza delle Azioni C e delle Azioni D nella nomina degli amministratori da designare congiuntamente di cui al precedente Paragrafo 18.1 lettere b. e c., prevarrà la designazione dalla maggioranza delle Azioni B.

18.3 Ove per qualsiasi ragione non si sia proceduto alle nomine ai sensi dei paragrafi che precedono, provvede l'assemblea generale ai sensi di legge.

Articolo 19

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici della Società su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne

sia fatta richiesta al Presidente medesimo, dall'Amministratore Delegato o da almeno tre Amministratori o dal Collegio Sindacale.

19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente se nominato, o in subordine dal consigliere all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della riunione.

19.3 Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno 3 (tre) giorni prima rispetto alla data stabilita per la riunione.

19.4 Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio di Amministrazione devono essere indirizzati, nello stesso termine, anche ai Sindaci effettivi.

19.5 In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati sino al giorno precedente la riunione.

19.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, giorno ed ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

19.7 La convocazione è inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nel rispetto dei termini sopra indicati.

19.8 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in audio e videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.9 Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'Ordine del Giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

19.10 La trattazione di argomenti non inclusi nell'Ordine del Giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

19.11 Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

19.12 Le deliberazioni devono essere votate per appello nominale o per alzata di mano.

19.13 I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Articolo 20

(Quorum costitutivi e deliberativi per le decisioni del Consiglio di Amministrazione)

20.1 Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito e delibererà su qualsiasi materia di sua competenza, ivi incluse le Materie Consiliari Riservate (come *infra* definite) con le maggioranze di legge. In caso di parità di voto, il voto dell'Amministratore Delegato varrà il doppio ai fini della formazione della maggioranza (cd. *casting vote*).

20.2 In aggiunta alle materie riservate per legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale, e come tali non potranno essere oggetto di delega a singoli amministratori, le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie (le “**Materie Consiliari Riservate**”), la cui approvazione non potrà essere delegata ad alcun membro del Consiglio di Amministrazione:

- a) operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie o di aziende, non previste dal budget o dal piano industriale, che prevedano un esborso a titolo di prezzo superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione, ovvero operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie o aziende in società operanti in settori diversi o non complementari a quello in cui opera la Società;
- b) operazioni di investimento in beni costituenti immobilizzazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a), non previste dal budget o dal piano industriale, che prevedano un esborso superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione di investimento;
- c) operazioni con parti correlate;
- d) assunzione di finanziamenti a medio e/o lungo termine e/o di finanziamenti strutturati, inclusi *leasing* ma con esclusione di finanziamenti a breve termine e di aperture di credito, non previsti dal budget, per un importo superiore a Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per singola operazione e complessivamente a Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per singolo esercizio sociale;
- e) conferimento di deleghe e/o modifica delle stesse a uno o più amministratori;
- f) proposte all'assemblea dei soci avente ad oggetto delibere che costituiscono Materie Assembleari Rilevanti;
- g) decisione in ordine alla partecipazione a e/o all'indizione di gare e/o procedure ad

evidenza pubblica.

20.3 Fermo quanto precede, la decisione su qualsiasi delle materie di seguito elencate sarà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, in composizione collegiale, e come tale non potrà essere oggetto di delega a singoli amministratori e non troverà applicazione il meccanismo del *casting vote* di cui al precedente Paragrafo 20.2:

- (a) deliberazioni aventi ad oggetto il trasferimento della sede legale e/o operativa della Società;
- (b) deliberazioni che incidano direttamente e/o indirettamente sul mantenimento della sede legale e/o operativa della Società presso l'indirizzo attuale (quali, ad esempio, operazioni di fusione che comportino il venir meno della sede legale/sede operativa);
- (c) deliberazioni aventi ad oggetto la vendita, cessione, conferimento o altro atto di disposizione di partecipazioni sociali detenute dalla Società non previste nel piano industriale e effettuate per un corrispettivo superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione;
- (d) deliberazioni aventi ad oggetto la vendita, cessione, conferimento o altro atto di disposizione di aziende e/o rami di azienda della Società non previste nel piano industriale e effettuate per un corrispettivo superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00) per singola operazione;
- (e) deliberazioni inerenti le modifiche alle linee guida strategiche della Società, qualora tali modifiche incidano su attività relative al territorio di riferimento (provincia di Terni, Regione Umbria e territori limitrofi).

Articolo 21

(Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe)

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dal presente Statuto non siano riservate all'Assemblea.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti previsti dalla legge, con esclusione delle Materie Consiliari Riservate e delle materie di cui al precedente Paragrafo 20.3 che resteranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e comunque fermi i poteri di avocazione di cui all'art. 2381 del codice civile, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, a un Amministratore Delegato scelto tra gli amministratori nominati dalla maggioranza delle Azioni B.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale.

21.4 Il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso quello degli amministratori rivestiti di particolari cariche o deleghe, è stabilito dall'assemblea dei soci al momento della nomina o con successiva delibera. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ferma restando la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare e corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 22

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo nominati dalla maggioranza delle Azioni A ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice-Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

22.2 Il Presidente verifica la costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli, inoltre, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute in conformità a quanto previsto dall'art. 2371 cod. civ.

22.3 Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

Articolo 23

(Rappresentanza)

23.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

23.2 La rappresentanza negoziale di fronte ai terzi e giudiziale, con la relativa firma sociale, spetta anche all'Amministratore Delegato nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

Articolo 24

(Durata della carica, revoca, cessazione)

24.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e saranno rieleggibili.

24.2 Qualora qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente Articolo 18 cessi per qualsiasi motivo dalla propria carica, il sostituto verrà nominato su designazione della maggioranza della medesima categoria di azioni che aveva designato l'amministratore cessato.

24.3 A tale scopo, i soci faranno in modo che venga convocata al più presto una riunione del Consiglio di Amministrazione per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell'amministratore cooptato designato in conformità a quanto previsto nel presente Statuto.

24.4 La cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Sino a quando non venga ricostituito il nuovo Consiglio di Amministrazione, gli amministratori decaduti - oltre a convocare l'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo - potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle comprovate urgenti ed improrogabili.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25

(Collegio Sindacale e Società di revisione)

25.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, di cui 2 (due) designati dalla maggioranza delle Azioni A e 1(uno) - che ricoprirà la carica Presidente del Collegio Sindacale - designato congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B, dalla maggioranza delle Azioni C e dalla maggioranza delle di Azioni D e 2 (due) sindaci supplenti, di cui 1 (uno) designato dalla maggioranza delle Azioni A e 1 (uno) congiuntamente dalla maggioranza delle Azioni B e dalla maggioranza delle Azioni C e di Azioni D fermo restando che in caso di sostituzione a qualsiasi titolo o ragione di un sindaco effettivo, per la nuova nomina si dovrà comunque sempre rispettare la composizione sopra indicata.

25.2 In caso di disaccordo tra i soci titolari della maggioranza di Azioni B e i soci titolari della maggioranza delle Azioni C e delle Azioni D nella nomina del Presidente del Collegio Sindacale e/o del membro supplente del Collegio Sindacale da designare congiuntamente, prevarrà la designazione dei soci titolari della maggioranza delle Azioni B.

25.3 Ove per qualsiasi ragione non si sia proceduto alle nomine ai sensi dei paragrafi che precedono, provvede l'assemblea generale ai sensi di legge.

25.4 I sindaci effettivi e supplenti dovranno essere in possesso dei requisiti di legge in ragione della funzione svolta.

25.5 I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

25.6 La revisione legale dei conti è affidata ad una primaria società di revisione, nominata su designazione congiunta della maggioranza delle Azioni B, delle Azioni C e delle Azioni D, restando inteso che in caso di disaccordo prevarrà la designazione della maggioranza delle Azioni B. In difetto, provvede l'assemblea generale ai sensi di legge.

25.7 Ai componenti l'organo di controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, oltre alla retribuzione annuale determinata dall'Assemblea ordinaria all'atto della nomina per l'intera durata del rispettivo incarico.

Titolo VI BIS

SEPARAZIONE FUNZIONALE

Articolo 26

(Gestore Indipendente)

La società applica gli obblighi di separazione funzionale in attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. n. 93/11 a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale in adempimento delle prescrizioni ARERA.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 27

(Esercizio sociale - Bilancio)

27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 giorni ovvero, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio secondo quanto disposto dall'Articolo 2364 cod. civ.

Articolo 28

(Ripartizione degli utili)

28.1 Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

28.2 Il residuo, laddove esistente, viene ripartito come segue:

- (a) il 5% (cinque per cento) alla riserva statutaria;

- (b) una percentuale pari al 15% (quindici per cento) da distribuire ai soci, purché (i) siano rispettati gli obblighi di legge, nonché ogni altro vincolo o prescrizione di qualsivoglia natura (ivi incluso, a solo titolo esemplificativo, il PEF), (ii) la Società disponga della relativa liquidità, (iii) la distribuzione non determini la violazione dei vincoli e dei parametri di cui ai contratti di finanziamento di cui la Società e/o le società controllate siano parte e (iv) non comprometta la situazione finanziaria della Società;
- (c) il rimanente da distribuire ai soci, purché le condizioni di cui alla lettera (b) che precede siano rispettate e salvo diverse disposizioni che possono essere assunte dall'Assemblea.

Articolo 29

(Versamenti e finanziamenti)

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 30

(Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i compensi.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 31

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

Titolo X

(ARBITRATO)

Articolo 32

(Clausola arbitrale)

32.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un

Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. La nomina sarà fatta su istanza della parte più diligente.

32.2 Il Presidente del Collegio sarà nominato tra gli arbitri in accordo tra gli stessi e in mancanza di accordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

32.3 La sede dell'arbitrato sarà in Terni.

32.4 Il Collegio dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. Il Collegio deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio vincoleranno le parti.

32.5 Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

32.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

32.7 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.